

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Rimini – Giudice Dott.ssa Maria Carla Corvetta

Opposizione a decreto ingiuntivo – sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - carenza di legittimazione passiva – rinuncia all'eredità

La vicenda in esame concerne l'emissione e relativa notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti dei superstiti che però circa un mese dopo dal decesso del de cuius avevano effettuato rinuncia all'eredità.

Le opposenti, quindi, al fine di evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo vennero costrette ad opporlo ed in sede di giudizio di merito la convenuta opposta rilevava l'inopponibilità nei suoi confronti della suddetta rinuncia in ragione dell'asserita applicabilità al caso di specie dell'interpretazione estensiva offerta dalla Suprema Corte di Cassazione all'art. 485 c.c. ed in base alla quale *“il chiamato all'eredità, che si trovi in possesso (a qualsiasi titolo) dei beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa”*.

Senonché l'argomento non persuadeva il G.I., il quale, *“rilevato che, nel caso di specie, emerge dagli atti che le odierne opposenti hanno provveduto, entro il termine di cui all'art 485 c.c ad effettuare rinuncia espressa all'eredità;*

Ritenuto che l'orientamento della Suprema Corte citato dal patrocinio di parte convenuta opposta riguardi il differente caso di quei chiamati all'eredità che nel termine di cui all'art 485 c.c., tengano un atteggiamento totalmente passivo, nel senso dell'astenersi sia dall'effettuare l'inventario previsto dalla citata norma, sia dall'effettuare un'accettazione espressa dell'eredità, laddove nel caso che qui ci occupa le eredi di G. hanno provveduto, un mese esatto dopo la morte del loro congiunto, a rinunciare espressamente all'eredità e che tale circostanza abbia reso superfluo l'ulteriore adempimento della redazione dell'inventario”.

In ragione di quanto sopr, il G.I. ha ritenuto che *“la rinuncia all'eredità da parte delle eredi di G. sia stata validamente effettuata e che costituisca grave motivo per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”*.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

n. 247/2016 R.A.C.C.



TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 247/2016 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORI OPPONENTI

contro

BANCA POPOLARE VALCONCA

CONVENUTA OPPOSTA

Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,
letti gli atti e i documenti di causa,
vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
ritenuto che la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione concessa deve basarsi, ex art.
649 c.p.c., su gravi motivi;
che i gravi motivi possono attenerne:

- al fatto che l'opposizione sia fondata su prova scritta o appaia di pronta soluzione (condizioni che, se sussistenti, escluderebbero la concedibilità della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. in pendenza d'opposizione);
- a ragioni attinenti la fondatezza dell'opposizione medesima;
- al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore senza garanzia di risarcimento in caso d'accoglimento dell'opposizione,

premesso che il d.i. in questa sede impugnato è stato emesso nei confronti delle odierni opposenti nella loro qualità di eredi del defunto (in data 27 giugno 2015) garante e fideiussore della società

[REDACTED] SAS [REDACTED],



rilevato che le odierne opposenti eccepiscono, in prima battuta, la carenza di legittimazione passiva sostanziale in ragione della rinuncia all'eredità intervenuta in data 27 luglio 2015 (doc. 4 fascicolo di parte opponente),

rilevato che parte convenuta opposta, nel costituirsi, ha sostenuto l'inopponibilità nei suoi confronti della suddetta rinuncia in virtù dell'applicabilità al caso di specie dell'interpretazione estensiva che, già a partire dagli inizi degli anni novanta, la Cassazione offre all'art. 485 c.c. ed in base alla quale *"il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa"* (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7076/1995; Cass. Civ. sentenza 29.03.2003 n. 4845): nel caso di specie, essendo le odierne opposenti nel possesso dei beni ereditari - come comprovato da un confronto incrociato tra la visura catastale riferibile al *de cuius* e lo stato di famiglia delle eredi, da cui si desume che le stesse risiedono o comunque hanno il domicilio in immobili di proprietà del defunto [REDAZIONE] (doc. 8-10 fascicolo di parte opposta) - e non avendo le medesime redatto l'inventario dei beni nei termini di legge, le medesime avrebbero acquisito la qualità di eredi pure e semplici,

rilevato che, nel caso di specie, emerge dagli atti che le odierne opposenti hanno provveduto, entro il termine di cui all'art. 485 c.c., ad effettuare rinuncia espressa all'eredità,

ritenuto che l'orientamento della Suprema Corte citato dal patrocinio di parte convenuta opposta riguarda il differente caso di quei chiamati all'eredità che, nel termine di cui all'art. 485 c.c., tengano un atteggiamento totalmente passivo, nel senso dell'astenersi sia dall'effettuare l'inventario previsto dalla citata norma sia dall'effettuare un'accettazione espressa dell'eredità, laddove nel caso che qui ci occupa le eredi di [REDAZIONE] hanno provveduto, un mese esatto dopo la morte del loro congiunto, a rinunciare espressamente all'eredità e che tale circostanza abbia reso superfluo l'ulteriore adempimento della redazione dell'inventario (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, n. 2067 del 27/07/1964 secondo cui *"L'onere della compilazione dell'inventario, a norma dell'art. 485 C. C., incombe ad ogni chiamato all'eredità che sia, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, ancorchè non abbia dichiarato se intenda accettare, sia pure con beneficio di inventario, o rinunciare. Di conseguenza, il chiamato acquista la qualità di erede e perde la facoltà di rinunciare se, trovandosi nel possesso reale di beni ereditari, lascia trascorrere i tre mesi dall'apertura della successione senza adempiere l'Onere impostogli dalla legge. Egli, peraltro, prima del compimento dei tre mesi, può rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario"*),



ritenuto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la rinuncia all'eredità da parte delle eredi di [REDACTED] sia stata validamente effettuata e che costituisca grave motivo per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Rimini li 05/03/2016 16:02

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dott. Maria Carla Corvetta -

